



ISTITUTO COMPRENSIVO (Scuola Primaria / Scuola Secondaria di 1° gr.) "TAIO"

Via degli Alpini 17 - frazione TAIO - 38012 PREDALBA (TN) - Tel.: 0463/468193 – Fax: 0463/467616 - C. F. 92013850224

All'ALBO dell'Istituzione

icset_tn/2026/2.3

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). La segnatura di protocollo è verificabile in alto oppure nell'oggetto della PEC o nei files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo

Oggetto: avvenuto deposito degli elenchi DEFINITIVI degli elettori.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la Legge Provinciale 7 agosto 2006 n. 5 "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino" – Legge Provinciale sulla scuola, in particolare l'art. 22;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia 15 maggio 2009, n. 8-10/Leg "Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di elezione delle rappresentanze elettive, nonché dei casi e delle modalità di scioglimento del consiglio dell'istituzione scolastica e formativa;

Viste le modificazioni adottate con Decreto del Presidente della Provincia 6 giugno 2011, n. 9-67/Leg, Capo III, art. 9, 10, 11, 12 e 13;

Considerato che a far data dal 1/9/2026 il membro Filippini Eugenia, appartenente alla componente Docenti, cessa di appartenere alla componente scolastica per perdita dei requisiti;

Considerato che l'art. 16 comma 1 del D.P.P. 15 maggio 2009 prevede che per la surroga dei membri elettivi del Consiglio dell'Istituzione venuti a cessare per qualsiasi causa o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità o siano divenuti incompatibili, il Dirigente dell'Istituzione procede alla nomina di coloro che risultino i primi fra i non eletti;

Considerato che, se non è possibile la surroga dei membri elettivi ai sensi dell'art. 16 comma 1 del D.P.P. 15 maggio 2009, il dirigente dell'istituzione dà luogo a elezioni suppletive "entro sessanta giorni dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla data in cui si sia accertata l'impossibilità di procedere alla surroga ai sensi del comma 1", come previsto dall'art. 16 comma 2 del D.P.P. 15 maggio 2009;

Considerato che l'art. 16 comma 3 del D.P.P. 15 maggio 2009 prevede che "per lo svolgimento delle elezioni suppletive si applicano le disposizioni relative allo svolgimento delle elezioni ordinarie";

Vista la determinazione del Dirigente Scolastico n. 98 del 10/09/2026 di indizione delle elezioni suppletive del Consiglio dell'istituzione scolastica;

Considerato che l'art. 10, comma 1 del D.P.P. 15 maggio 2009 prevede che "Gli appartenenti alle rispettive componenti interessate possono presentare alla commissione elettorale dell'istituzione motivato ricorso, entro il termine perentorio di cinque giorni dalla data di affissione all'albo dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi, avverso l'erronea compilazione degli elenchi degli elettori";

COMUNICA

che, non essendo stati presentati alla commissione elettorale, nei tempi previsti, ricorsi contro gli elenchi degli elettori della componente personale docente chiamata a partecipare all'assemblea elettorale per la costituzione del Consiglio dell'Istituzione di scuola primaria e secondaria di primo grado di Taio, depositati in segreteria a partire dal 21 settembre 2026, gli elenchi stessi devono considerarsi definitivi.

Il Dirigente Scolastico
dott. Michele Rosa

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art.3 bis e 71 D.Lgs 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art.3 D. Lgs 39/1993).